

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02039

Atto n. 3-02039 (*in Commissione*)

Pubblicato il 8 luglio 2015, nella seduta n. 479

MORONESE , SERRA , MONTEVECCHI , AIROLA , BERTOROTTA , BOTTICI , CAPPELLETTI , CASTALDI , CIOFFI , COTTI , DONNO , FUCSIA , GAETTI , GIROTTO , LEZZI , LUCIDI , MARTON , MORRA , NUGNES , PAGLINI , SANTANGELO , SCIBONA , TAVERNA - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

l'articolo 9 della Costituzione pone a carico della Repubblica il dovere di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione;

la legge n. 157 n. del 1992, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", precisa che nel periodo di nidificazione degli uccelli, ossia fino a fine luglio, non deve essere effettuato il taglio di rami ed alberi, considerato che ciò rappresenterebbe una condanna senza appello per le uova; al riguardo la citata legge, all'art.21, comma 1, lettera o), e all'art. 31 prevede pesanti sanzioni per la distruzione di uova e nidi;

la legge n. 10 del 2013, oltre a prevedere regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, fornisce all'articolo 7 una definizione giuridica di albero monumentale univoca, stabilendo inoltre che chi ne provoca il danneggiamento o addirittura provveda all'abbattimento, salvo il fatto che quest'atto costituisca reato, andrà incontro a sanzioni amministrative comprese tra i 5.000 e i 100.000 euro;

ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10 del 2013 per "albero monumentale" si intendono: "a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private";

il decreto interministeriale del 23 ottobre 2014, attuativo dell'art. 7 della legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che istituisce l'elenco degli alberi monumentali d'Italia e definisce principi e criteri direttivi per il loro censimento, prevede che questi vengano individuati e censiti dal Corpo forestale dello Stato e che le Regioni si dotino di una legge regionale. In merito, il decreto ministeriale n. 13141 del 19 dicembre 2014 assegna alle Regioni e alle Province autonome fondi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione degli elenchi regionali. In particolare il decreto prevede che il Corpo forestale provveda all'erogazione di una somma complessiva di 1.496.000 euro per tutte le Regioni, di cui 67.000 per la Regione Campania;

inoltre, il decreto interministeriale 23 ottobre 2014, all'articolo 9 precisa che l'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale sono realizzabili solo per casi motivati e improcrastinabili, per i quali è accertata l'impossibilità di soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato;

considerato che:

la Reggia di Carditello, complesso monumentale ubicato a San Tammaro (Caserta), dal mese di

gennaio 2014 è stata inserita nel patrimonio del Ministero dei beni e delle attività culturali e, assieme alla Reggia di Caserta, al Palazzo Reale di Napoli, alla Reggia di Portici, alla Reggia di Capodimonte ed altre strutture, rappresenta uno dei 22 siti che appartenevano alla Casa reale borbonica di Napoli;

con l'atto di sindacato ispettivo 4-03461, depositato presso il Senato della Repubblica il 17 febbraio 2015, sono stati richiesti chiarimenti in merito allo stato di degrado in cui versa la Reggia di Carditello. In particolare, a seguito della caduta di un pino secolare, gli interroganti hanno chiesto ai Ministri, tra l'altro, se non ritengano di doversi avvalere del supporto dei servizi fitosanitari della Regione Campania anche al fine di valutare la presenza di fitopatie (malattie parassitarie e/o attacchi fitofagi) che potrebbero aver causato danni alle piante e valutare se effettivamente l'abbattimento degli alberi risulti essere l'unica soluzione possibile;

il 25 marzo 2015, presso la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica, il sottosegretario di Stato, Ilaria Borletti Buitoni, rispondendo al citato atto di sindacato ispettivo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza per la Provincia di Caserta, con nota del 13 marzo 2015 a firma del soprintendente architetto Buonomo e della responsabile del procedimento architetto Torriero, ha affermato che con riferimento alla situazione dei pini "sono in corso tutte le necessarie verifiche al fine di mettere in atto ogni opportuno presidio per evitarne l'abbattimento";

considerato inoltre che:

a giudizio degli interroganti, le dichiarazioni della Soprintendenza di Caserta espresse nella citata nota del 13 marzo 2015 sono in totale contraddizione con quanto invece previsto nel progetto esecutivo per i lavori di restauro conservativo, valorizzazione ed accoglienza del patrimonio storico culturale e naturale che prevedeva il taglio di 74 alberi tramite un intervento avviato probabilmente tra il 24 e il 25 maggio 2015;

il progetto, a firma dell'architetto Giuseppina Torriero, prevede anche la "Sistemazione delle aree verdi che costituiranno le parti comuni del complesso, mediante pulizia delle aree, taglio delle piante che costituiscono alterazione dell'antica configurazione del Real Casino, creazioni di progetti mirati di recupero dei giardini";

da notizie di stampa ("la Repubblica", cronaca di Napoli, del 31 maggio 2015) si apprende che associazioni ambientaliste ed attivisti hanno avviato manifestazioni e proteste contro l'abbattimento delle piante all'interno della Reggia di Carditello;

in data 2 giugno 2015 si è svolto un *sit-in* di protesta contro l'abbattimento dei pini organizzato da cittadini, comitati ed associazioni fuori l'ingresso della Reggia di Carditello; in tale occasione erano presenti anche il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, un consigliere regionale nonché consiglieri dei comuni limitrofi. Tutti hanno constatato che si stava procedendo al taglio di 74 pini secolari che si trovano all'interno dell'area della Reggia, e che già 19 pini erano stati abbattuti;

il primo firmatario della presente interrogazione, in data 2 giugno 2015, ha richiesto, tramite il servizio di emergenza ambientale 1515 del Corpo forestale dello Stato, un intervento immediato affinché venisse verbalizzato quanto stava accadendo al fine di avviare indagini, verificare che tutte le autorizzazioni fossero state richieste e che la normativa vigente a tutela del paesaggio fosse stata rispettata; inoltre, con nota del 9 giugno 2015 ha inoltrato formale richiesta di documentazione relativa all'abbattimento dei pini al sindaco del Comune di San Tamaro e al Corpo forestale, Comando provinciale di Caserta;

il sindaco di San Tamaro, Emiddio Cimmino, nonostante fosse stato designato soggetto subdelegato dalla Regione Campania competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ha risposto alla nota affermando che la "Reggia di Carditello non è del Comune" e dimostrandosi dunque estraneo ai fatti che riguardavano i lavori di restauro all'interno della Reggia di Carditello, compresi i tagli dei pini. Risulta agli interroganti, però, che lo stesso Comune avrebbe rilasciato, il 12 maggio 2015, l'autorizzazione paesaggistica nel rispetto della procedura prevista dagli artt. 146 e 147 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come si evince anche dalla nota della Soprintendenza di Caserta del 10 giugno 2015;

rispondendo alla nota del 9 giugno, il Corpo forestale, Comando provinciale di Caserta, con nota n. 4795 del 18 giugno 2015, ha dichiarato, invece, che sono in atto indagini da parte della procura del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e che dunque la documentazione richiesta non può essere trasmessa perché interessata dal segreto istruttorio, precisando inoltre che attualmente non esiste un elenco ufficiale degli alberi monumentali della provincia di Caserta,

in quanto è in atto il censimento a cura dei comuni;

a seguito delle operazioni di abbattimento sono state presentate 3 denunce: una denuncia del circolo di Legambiente di Casapesenna del 4 giugno 2015 indirizzata alla procura della Repubblica e alla Soprintendenza, avente ad oggetto la questione legata all'abbattimento degli alberi, nonché l'autorizzazione antisismica; 2 denunce riguardanti principalmente le problematiche attinenti al progetto strutturale e all'autorizzazione antisismica e precisamente una denuncia dell'architetto De Santis, indirizzata alla procura e al Genio civile, del 5 giugno 2015; una denuncia del 10 giugno 2015 dell'architetto De Santis indirizzata al sindaco di S. Tammaro e alla polizia municipale, settore edilizia, con diffida a porre in essere gli opportuni controlli del caso previsti per legge;

il 10 giugno 2015 la Soprintendenza della provincia di Caserta, in una nota a firma del soprintendente architetto Salvatore Buonomo e della responsabile del progetto di restauro architetto Giuseppina Torriero ed indirizzata al procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ha reso note precisazioni in merito al progetto di manutenzione e restauro del Real Sito di Carditello, rispondendo alla denuncia del circolo di Legambiente;

nella suddetta denuncia del 4 giugno 2015 il circolo di Legambiente rappresenta innanzitutto la necessità di sospendere nell'immediato l'abbattimento dei pini al fine di limitare il danno. Sul punto la Soprintendenza ha, tra l'altro, specificato: che le piante abbattute non appartenevano al complesso; che sono la causa del danneggiamento di tutto l'impianto di drenaggio; che minacciano la conservazione del muro di cinta; che sono state attaccate da agenti patogeni;

rispetto alla prima motivazione espressa dalla Soprintendenza l'architetto Riccardo Serraglio (ricercatore presso il Dipartimento di architettura e disegno industriale Luigi Vanvitelli della Seconda Università di Napoli, che ha pubblicato una monografia sull'architetto Francesco Collecini progettista dell'edificio e una pubblicazione dal titolo "Carditello e San Leucio: da reali cacce a luoghi della produzione") interpellato dal primo firmatario del presente atto ed esprimendo un parere personale sulla vicenda dell'abbattimento, ha dichiarato che l'abbattimento dei pini risulta una scelta inopportuna e che c'è la necessità di preservare il paesaggio e gli edifici anche in virtù delle trasformazioni occorse nel tempo, espressione comunque della storia del territorio. Lo stesso decreto interministeriale del 23 ottobre 2014, difatti, nell'individuare i criteri di monumentalità precisa che il carattere di monumentalità può derivare anche dal pregio paesaggistico considerando l'albero come un elemento distintivo, nonché dal pregio storico-culturale-religioso considerando che l'albero è legato alla componente antropologico-culturale di un territorio;

in contraddizione con quanto asserito dalla Soprintendenza, sia dalla letteratura che dai dipinti dell'epoca risulta che intorno alla Reggia di Carditello ci siano sempre stati alberi come anche dimostrato dal testo "Carditello da feudo a sito Reale" (Aniello D'Iorio, Bonaccorso Editore, marzo 2014) che evidenzia come già dall'atto di affitto del Feudo Carditello, del 1715, risultavano presenti alberi da frutto e un bosco. Inoltre, attualmente non risulterebbe alcuna perizia che comprovi il contrario;

nella citata nota della Soprintendenza del 10 giugno 2015, in contraddizione con quanto dichiarato nella nota del 13 marzo 2015, si legge che le piante sono state attaccate da agenti patogeni che ne rendevano insicuro e rischioso il mantenimento. Dai documenti in possesso degli interroganti tale rischio non risulterebbe da alcuna perizia tecnica, né dal parere del Corpo forestale dello Stato, considerato che quest'ultimo è stato interpellato solo per le vie brevi;

di contro, la stessa Soprintendenza, nell'ultima nota, afferma che l'abbattimento è stato necessario per ripristinare lo stato originario del complesso così come era nel 1782, ma che si procederà a reimpiantare un analogo numero di piante. In merito a tale ipotesi di reimpianto, considerando che il progetto esecutivo non ne contiene alcun riferimento, a parere degli interroganti non è chiara la motivazione per cui nella stessa nota la Soprintendenza affermi di aver dovuto abbattere "le piante" per ripristinare lo *status quo* e al contempo di voler procedere al reimpianto di piante analoghe;

nel citato documento si afferma, infine, che l'abbattimento delle piante consentirà di liberare il più possibile l'area del galoppatoio favorendo destinazioni d'uso legate alla presenza di razze equine. A giudizio degli interroganti appare alquanto inopportuno procedere all'abbattimento dei pini per un futuro mutamento di destinazione d'uso sul quale nessun organo competente abbia ancora deliberato;

stando a quanto si evince dalla stessa nota, gli alberi abbattuti, a parere della Soprintendenza, non rientrerebbero nel novero di alberi monumentali, non essendo inclusi nell'elenco di cui alla

legge n. 10 del 2013 e non sono soggetti ad altro regime autorizzatorio se non per ciò che attiene al paesaggio. A parere degli interroganti, la Soprintendenza non tiene in considerazione l'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 che definisce tra i beni paesaggistici anche le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista, o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di tali magnificenze e non tiene conto del fatto che l'articolo 3, comma 1, del decreto 23 ottobre 2014 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce che i comuni hanno tempo sino al 31 luglio 2015 per redigere il censimento degli alberi monumentali presenti nel proprio territorio;

con riferimento alla questione sollevata nella citata denuncia di Legambiente relativa all'abbattimento dei pini nella fase riproduttiva degli uccelli, ad avviso della Soprintendenza nel caso in esame non troverebbe applicazione la legislazione per la protezione della fauna selvatica in quanto il Real Sito di Carditello non appartiene ad una "Zona di protezione speciale";

nella denuncia del 4 giugno 2015 formalizzata dal circolo Legambiente inoltre è stato invocato il rispetto dell'art. 147 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il quale prescrive che qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo;

considerato altresì che:

il soprintendente Buonomo intervenuto nel corso di un incontro pubblico, il 12 giugno 2015, svoltosi all'interno della Reggia di Carditello e documentato con la presenza di alcuni video disponibili *on line* ("Youtube"), contraddicendo quanto dichiarato nella nota del 13 marzo 2015, e cambiando nuovamente versione sulla motivazione dell'abbattimento dei pini, ha dichiarato che "c'è l'interesse da parte anche di qualche imprenditore, appartenente a qualche società, di farci una sorta di Country Club (...) si parla della presenza del cavallo direttamente legata ad un insediamento così importante come Carditello, dove purtroppo il pino piantato lì sul galoppatoio, ahimè ovviamente per tutte le ragioni che io vi ho esposto, risultava incompatibile". Ne consegue, a giudizio degli interroganti, che i pini secolari posti sul galoppatoio andavano a contrastare con le volontà imprenditoriali private di realizzare presso la Reggia di Carditello un *country club*, e probabilmente anche un Palio. Ad avviso del soprintendente la scelta di procedere all'abbattimento sembrerebbe dovuta dalla necessità di un bilanciamento di interessi, da un lato quello economico/privato e dall'altro quello paesaggistico, e che la presenza dei suddetti pini è risultata incompatibile;

a giudizio degli interroganti è doveroso precisare che soluzioni alternative all'abbattimento, pur rispettando e tutelando tanto il paesaggio quanto il patrimonio culturale artistico, si sarebbero potute trovare se solo non fossero emersi interessi individuali;

considerato infine che in media una pianta con un diametro di 25-30 centimetri assorbe ogni anno circa 30 chilogrammi di anidride carbonica, rilasciando una quantità di ossigeno equivalente a quella necessaria per la vita di dieci persone; inoltre, la presenza di venti alberi è in grado di annullare le emissioni annue di anidride carbonica di un'automobile, mentre le fasce di vegetazione lungo le strade possono ridurre i rumori del 70-80 per cento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano grave che il soprintendente e il direttore dei lavori abbiano ommesso di riferire al Governo, nella nota del 13 marzo 2015, che il taglio dei pini era già previsto nel progetto esecutivo e che quindi si sarebbe proceduto al taglio prescindendo da eventuale perizia che ne poteva dichiarare o meno la pericolosità o la malattia, e quali conseguenti provvedimenti di competenza intendano assumere al riguardo;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano intraprendere al fine di accertare il rispetto di tutte le norme circa la salvaguardia del paesaggio;

quale sia l'attuale destinazione d'uso della Reggia di Carditello;

se corrisponda al vero quanto dichiarato dall'architetto Buonomo circa eventuali interessi privati per la realizzazione di un *country club*;

se, nel caso in cui le suddette affermazioni non siano conformi alla realtà, non ritengano di dover intervenire con iniziative di competenza nei confronti di chi a giudizio degli interroganti in maniera del tutto autonoma e sostituendosi al Ministro competente, abbia esercitato prerogative

non proprie;

nell'eventualità che le dichiarazioni rese dall'architetto Buonomo corrispondano al vero, se risultino società che siano interessate ad avviare un *country club* presso la Reggia di Carditello o società che abbiano manifestato qualsiasi tipo di interesse nell'utilizzo della Reggia stessa?

se non ritengano opportuno, nei limiti delle proprie attribuzioni, sollecitare le amministrazioni coinvolte, dati i particolari interessi pubblici coinvolti, a pubblicare sui propri siti tutta la documentazione necessaria così come previsto dalle normativa in materia di pubblicità e trasparenza;

se non considerino che a seguito dell'abbattimento dei pini all'interno della Reggia di Carditello vadano applicate ai responsabili le sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, in quanto siano stati privati di fatto il comune, i cittadini, le associazioni, gli istituti scolastici, gli enti territoriali nonché le strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato del diritto di segnalazione di "albero monumentale" riconosciuto dall'articolo 3, comma 2, del decreto 23 ottobre 2014 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed applicabile fino al 31 luglio 2015;

quali iniziative di competenza intendano adottare urgentemente al fine di porre fine alle criticità evidenziate, che si prefigurano come un annunciato disastro artistico - paesaggistico.